

DISCIPLINARE TECNICO – NORMATIVO
RELATIVO ALL'AVVISO DI SELEZIONE
RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" O LORO CONSORZI PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNIFORME DI PRESTAZIONI
DI LAVORO DIVERSE DA SVOLGERSI IN FAVORE DEL COMUNE DI BUSSI SUL
TIRINO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto:

- la pulizia e la manutenzione di edifici, anche scolastici, strade, piazze, strutture sportive comunali, monumenti, parchi, cimitero comunale ed aree verdi del territorio comunale del Comune di Bussi sul Tirino nonché affissione avvisi e pubblicità;
- il controllo dell'acquedotto, delle strutture correlate, della viabilità e dei parcheggi comunali, la guardiania delle strutture sportive comunali e del cimitero comunale;
- la manutenzione dell'archivio comunale ordinario e storico del Comune, compreso quello dell'U.T.R. 5;
- il supporto, all'occorrenza ed in caso di necessità, in riferimento ad altri settori produttivi dell'Ente.

ART. 2 - PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI, PIAZZE, SEDE STRADALE, CUNETTE, MARCIAPIEDI, STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI, CIMITERO COMUNALE, MONUMENTI, PARCHI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE NONCHÉ AFFISSIONE AVVISI E PUBBLICITÀ

Il servizio consiste nella accurata pulizia di tutte le aree pubbliche inserite nell'oggetto del presente articolo fino al confine con la proprietà privata qualunque sia il materiale di pavimentazione o finitura (bitume, cls, lastricato, sterrato, ecc.). In particolare sono oggetto di intervento le seguenti aree:

- piazze;
- sede stradale;
- cunette stradali (la pulizia prevede anche il taglio dell'erba quando necessario);
- marciapiedi;
- muretti e cordone varie delimitati da strade e piazze;
- edifici, anche scolastici;
- strutture sportive comunali;
- monumenti;
- parchi;
- aree verdi;
- cimitero comunale;
- tutte le aree sterrate;

La prestazione prevede la pulizia e lo spazzamento di cunette, banchine, aree verdi o sterrate adiacenti, monumenti, edifici, anche scolastici, strutture sportive comunali, marciapiedi, bordi stradali e/o cigli urbani zone industriali o limitrofe ai centri abitati, pulizia caditoie/bocche di lupo con apertura rimozione manuale dei depositi solidi su cameretta d'ispezione, cimitero comunale e di tutte le aree pubbliche ed ad uso pubblico adiacenti alla strada fino al confine con la proprietà privata.

La pulizia va effettuata a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici. Dovranno essere raccolti e conferiti a discarica autorizzata eventuali rifiuti presenti nelle aree pubbliche interessate.

Il servizio di manutenzione prevede, invece, piccole opere di ripristino asfalti, ripristino buche e piccole sconessioni nonché la posa e/o il ripristino della cartellonistica stradale. A tal fine è richiesta la costante cura della cartellonistica stradale già installata, da intendersi come regolazione e corretto orientamento dei pannelli, fissaggio dei fermi ed all'occorrenza la posa e/o ripristino del palo o staffa per nuova segnaletica. Per la posa del palo si richiederà all'evenienza scavo e fissaggio del palo stesso con malta cementizia.

E' prevista anche l'affissione degli avvisi e delle pubblicità con incollaggio di manifesti presso gli appositi spazi con frequenza di svolgimento secondo necessità.

La manutenzione degli stabili e spazi comunali prevede, inoltre:

- piccole opere di manutenzione, secondo necessità, attraverso lavori di riparazione generici che non richiedono specializzazione;
- allestimento spazi pubblici, secondo necessità, con posizionamento di montaggio allestimenti, in occasione di eventi pubblici ricorrenti, quali sagre e manifestazioni promosse dall'Amministrazione.

Dovrà essere tagliata l'erba dalle cunette e dai cigli delle strade. Periodicamente, ogni qualvolta se ne presentasse la necessità, dovrà essere predisposto il taglio dell'erba mediante utilizzo di decespugliatori o trinciatrici. Tutti i residui

erbosi, se non triturati dalla trincia, dovranno essere raccolti e conferiti in discarica. Dovranno essere inoltre eliminate le erbacce e gli arbusti dai muri sulla pubblica via.

Gli interventi di cui al presente disciplinare tecnico - normativo dovranno essere svolti in raccordo con la Ditta appaltatrice vincitrice della gara di appalto relativa al servizio pubblico di smaltimento rifiuti del Comune di Bussi sul Tirino.

ART. 3 FREQUENZA DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA

Frequenza settimanale:

- svuotamento, sostituzione dei sacchetti, pulizia dei cestini portarifiuti e raccolta di rifiuti eventualmente accumulati in prossimità dei medesimi, nella viabilità e nelle aree indicate all'art.2. Al fine di evitare l'accumulo dei rifiuti, lo svuotamento dei cestini dovrà essere organizzato in funzione della raccolta differenziata che viene attuata nel Comune di Bussi sul Tirino;
- la Cooperativa aggiudicataria, in raccordo con la Ditta appaltatrice del servizio di smaltimento rifiuti, dovrà predisporre e posizionare i sacchetti in orari consoni a garantirne il corretto ritiro secondo un calendario predefinito.

Frequenza ogni 15 giorni:

- pulizia mediante spazzatura manuale o meccanica, raccolta di eventuali rifiuti, bottiglie, ecc., su tutte le aree individuate all'art. 2;
- taglio delle erbacce dai cigli stradali e pulizia cunette con sfalcio erba, a seconda della necessità, con l'utilizzo di adeguate attrezzature (trincia e decespugliatori).
- raccolta bottiglie, rifiuti in genere, ecc. dalle aree di gioco e dei cortili delle scuole medie ed elementari e di tutte le aree individuate all'art.2;

Frequenza mensile:

- pulizia delle caditoie e dei pozzetti della rete acque bianche;

Ulteriori disposizioni.

Gli interventi di pulizia previsti con frequenza settimanale dovranno essere ripetuti in concomitanza di manifestazioni, sagre, feste patronali, e nelle festività principali, (pasqua, ferragosto, Natale). Nelle festività civili e religiose per le quali sono previste processioni con infiorate, la Cooperativa aggiudicataria del servizio dovrà provvedere alla pulizia delle strade entro il giorno immediatamente successivo alla manifestazione anche se non lavorativo.

Sono a carico della Cooperativa, il trasporto e il conferimento in discarica autorizzata (oneri compresi) dei rifiuti. Qualora i rifiuti possano essere conferiti utilizzando il servizio di raccolta gestito dalla Ditta aggiudicataria del servizio smaltimento rifiuti, la Cooperativa dovrà predisporre e posizionare i sacchetti e/o i bidoni dei rifiuti in orari e modalità tali da garantirne il corretto ritiro secondo il già citato calendario predefinito.

In caso di negligenza e di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo da parte della Cooperativa affidataria, gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti entro le 48 ore successive dalla semplice comunicazione inviata via e-mail dall'Amministrazione, pena la sanzione di 100,00 € per ogni giorno di ritardo.

ART. 4 – MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED AREE INCOLTE

Il servizio consiste nella accurata pulizia dei giardini, delle aiuole, delle aree di gioco, delle aree incolte, delle cunette, delle banchine, delle fasce stradali e delle altre aree previste all'art.2. ed in particolare:

- fresatura e/o sfalcio erba con mezzi meccanici delle aree incolte delle cunette, banchine, ecc, e di tutte le aree pubbliche elencate all'art. 2;
- pulizia e cura di alberi e arbusti lungo le aiuole, mediante potatura, taglio dei rami secchi e raccolta foglieame;
- sagomatura di siepi e alberelli;
- lavorazione del terreno con l'utilizzo di zappe o, dove possibile di mezzi meccanici dotati di fresa;
- spazzatura e pulizia di vialetti e camminamenti presenti nei giardini e nelle aiuole.
- diserbo con cadenza trimestrale del campo sportivo e delle aree cimiteriali con diserbanti ecologici;
- irrigazione essenze ed aree verdi;
- pulizia del terreno di gioco del campo di calcio;
- taglio delle erbacce resistenti al diserbo fino alla recinzione.

Il carico, il conferimento e il trasporto dei rifiuti in discarica autorizzata o presso le eventuali compostiere o bidoni ubicati in appositi siti comunali sono oneri a carico della Cooperativa affidataria. La Cooperativa dovrà altresì provvedere al posizionamento dei bidoni portarifiuti all'esterno secondo gli orari e le indicazioni previste dall'organizzazione della raccolta differenziata organizzata dalla Ditta appaltatrice del servizio smaltimento rifiuti, ed al successivo ricovero dei medesimi all'interno dei cimiteri o dei siti comunali appositamente individuati.

ART. 5 FREQUENZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Frequenza quindicinale:

- pulizia da erbacce e da eventuali rifiuti delle aree verdi ove ve ne fosse la necessità;
- pulizia aree esterne cimiteri;
- irrigazione essenze ed aree verdi.

Frequenza annuale

- diserbo aree interne cimitero e campo sportivo;

Frequenza variabile (secondo le necessità) -gli interventi sottoelencati dovranno essere realizzati ogni qualvolta ve ne fosse la necessità:

- potatura e sagomatura di siepi e alberelli. In ogni caso gli interventi di potatura e sagomatura di siepi e alberelli devono essere effettuati almeno con cadenza trimestrale.
- taglio erba con l'utilizzo di decespugliatori o frese dalle aree verdi, dalle aree incolte e da cunette, scarpate e banchine stradali. Gli interventi di taglio erba devono comunque essere intensificati durante il periodo intercorrente tra (marzo e giugno) prevedendo una frequenza media quindicinale.

In caso di negligenza e di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo da parte della Cooperativa affidataria gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti entro le 48 ore successive dalla semplice comunicazione inviata via e-mail dall'Amministrazione a pena la sanzione di 100,00 € per ogni giorno di ritardo.

ART. 6 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Oltre ai servizi indicati agli artt. 3 e 4 del presente disciplinare tecnico –normativo, su specifica richiesta dell'Amministrazione e previa negoziazione della manifestazione d'interesse, potranno essere eseguite le seguenti lavorazioni:

- cura di piante e siepi malate e/o infestate con i necessari trattamenti fitosanitari e di disinfestazione specifici, controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere;
- diserbo di aree non incluse nel contratto;
- manutenzione straordinaria dei giochi per bambini presenti nelle piazze. La manutenzione straordinaria prevede l'eventuale sostituzione di parti danneggiate, la verniciatura di tutti gli elementi lignei con vernici protettive e quant'altro ritenuto necessario per la sicurezza degli utenti e la durata degli impianti;
- messa a dimora di prato verde e relativi impianti di irrigazione;
- semplici riparazioni di impianti idrici;
- lavori di riparazione buche stradali, pozzetti e quant'altro;
- taglio alberi e grosse potature nel territorio comunale;
- semplici interventi manutentivi in genere.

A tali attività si applicano gli artt. da 11 a 21, in quanto compatibili.

Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione dei capitali della Cooperativa affidataria, dei propri mezzi, attrezzi e macchine per tutte le necessarie manutenzioni oggetto dell'appalto, servendosi di categorie di lavoratori di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 71 del D.lgs. 276/2003, residenti nel Comune di Bussi sul Tirino. La ditta, prima di procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria, dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Servizio Tecnico.

La stessa ditta ha l'obbligo di segnalare all'Ufficio Tecnico eventuali anomalie o guasti su strade, impianti, attrezzature, giochi per bambini, ed edifici oggetto dell'appalto. In caso di mancata segnalazione la Cooperativa aggiudicataria del presente servizio sarà ritenuta responsabile anche sotto il profilo penale di eventuali danni che dovessero verificarsi a cose o persone.

La messa in sicurezza urgente di situazioni di pericolo che mettano a rischio l'incolumità di persone o cose, dovrà essere assicurata, anche nei giorni prefestivi e festivi, entro due ore dalla segnalazione, sia essa proveniente dal controllo diretto della Cooperativa, sia da ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale, sia da parte dei Vigili Urbani, VV.FF. e organi di vigilanza in genere. Detto ordine potrà essere impartito per le vie brevi (Telefono o e-mail).

L'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non implicino situazioni di pericolo o di rilevante disagio per i cittadini), dovrà essere assicurata entro 7 giorni dalla richiesta. Per lavori che prevedono ordinativi di materiali non reperibili in tempi brevi potranno essere concordati con l'Amministrazione tempi diversi di esecuzione degli interventi.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria la Cooperativa affidataria si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, una volta ricevuta la formale ordinazione da parte del Comune, dietro pagamento dei relativi costi concordati con la Cooperativa medesima e preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Si stabilisce che la Cooperativa potrà essere affidataria, a discrezione dell'Amministrazione, di lavori in economia o cottimo fiduciario per una spesa annua complessiva massima di € 40.000,00, con prezzi verificati e concordati con l'Amministrazione. Le forniture di materiali per le lavorazioni di cui al presente articolo saranno da concordarsi volta

per volta con l'Amministrazione, la quale potrà scegliere se provvedervi direttamente oppure se porle a carico della Cooperativa appaltatrice.

ART. 7 – CONTROLLO ACQUEDOTTO, STRUTTURE CORRELATE, VIABILITÀ E PARCHEGGI COMUNALI NONCHÈ GUARDIANIA STRUTTURE SPORTIVE E CIMITERO COMUNALI

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la Cooperativa affidataria dovrà predisporre, attraverso il personale individuato dal successivo art.14:

- il controllo dell'acquedotto e delle strutture ad esso correlate, comprensivo di ogni tipo di lavoro tecnico, meccanico e manuale atto ad assicurare il pieno funzionamento del servizio idrico.
- il controllo della viabilità, della segnaletica stradale, dei parcheggi comunali a pagamento e gratuiti;
- la guardiania delle strutture sportive e del cimitero del Comune di Bussi sul Tirino.

A tali attività si applicano gli artt. da 11 a 21, in quanto compatibili.

ART. 8 - MANUTENZIONE ARCHIVIO COMUNALE ORDINARIO E STORICO NONCHÉ DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALTRI SETTORI PRODUTTIVI DELL'ENTE

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la Cooperativa affidataria dovrà predisporre, attraverso il personale individuato dal successivo art.14, la manutenzione dell'archivio comunale ordinario e storico, comprensivo di quello appartenente all'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione n.5.

Su richiesta del Comune di Bussi sul Tirino, la Cooperativa affidataria, attraverso l'anzidetto personale, dovrà supportare l'Ente Comunale, nei casi di necessità ed urgenza, anche in altri settori produttivi dell'Ente stesso, non contemplati dal presente disciplinare tecnico-normativo.

A tali attività si applicano gli artt. da 11 a 21, in quanto compatibili.

ART. 9 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di consegna, eventualmente prorogabile a seguito di formale provvedimento dell'Amministrazione Comunale ed accettazione da parte della Cooperativa affidataria ai sensi della vigente normativa.

ART. 10 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per quanto concerne gli interventi previsti agli artt. da 1 a 9 del presente disciplinare tecnico-normativo il compenso complessivo annuo a base di gara è stabilito in € 190.000,00 quale importo soggetto a ribasso, comprensivo di oneri per la sicurezza, + IVA come per legge.

(dunque al di sotto della soglia comunitaria di €. 193.000,00 come stabilita dal Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione del 30 novembre 2009).

Il pagamento del canone avverrà in rate mensili posticipate, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della posizione contributiva e previdenziale (DURC).

ART. 11 - MATERIALI ED ATTREZZATURE

Tutti gli oneri per materiali, mezzi e attrezzature occorrenti per il servizio suddetto restano a carico della Cooperativa affidataria, fatti salvi i casi in cui viene specificato diversamente. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese per l'acquisto di dotazioni di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, per la segnaletica di cantiere, per le attrezzature in genere e quant'altro.

Restano a carico dell'Ente, se non diversamente specificato, le forniture non strettamente connesse con il servizio suddetto e necessarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art.6.

ART. 12 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Restano a carico della Cooperativa affidataria i seguenti oneri e prescrizioni:

- la predisposizione di tutte le opere provvisorie;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- il rispetto del piano operativo di sicurezza redatto dallo stesso affidatario;
- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- la pulizia del cantiere;
- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici delle Cooperative sociali e degli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e

all'approntamento del cantiere;

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- la stipula di una polizza assicurativa, di cui ai punti successivi;
- l'obbligo a comunicare il proprio domicilio legale, dotato di recapito telefonico ed e-mail, presso il quale l'Amministrazione invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto interessante il rapporto contrattuale.

ART. 13 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

La Cooperativa affidataria dovrà assicurare il servizio con personale di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 71 del D.lgs. 276/2003, residente nel Comune di Bussi sul Tirino. L'affidatario, inoltre, è tenuto ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e lavoratrici delle Cooperative Sociali, negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della Cooperativa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso d'inottemperanza accertata dall'Autorità Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'affidatario possa opporre eccezioni, né aver titolo a risarcimento danni. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, previdenziali ed assistenziali sono a carico dell'affidatario il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune, con esclusione d'ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e d'ogni indennizzo.

ART. 14 - NORME ANTINFORTUNISTICHE

L'affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle norme atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.lgs. 81/2008) nonché alle vigenti legislazioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme suddette da parte dell'affidatario, previa costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocate nell'esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. L'affidatario si obbliga a sostituire immediatamente e a riparare, a proprie spese, eventuali danni a cose o materiali forniti in dotazione dall'Amministrazione e provocati dal personale dell'impresa.

E' a carico della Cooperativa affidataria l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori e non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori.

L'organizzazione operativa del piano spetta alla Cooperativa affidataria del servizio, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato. E' altresì a carico dell'impresa mandataria o capogruppo quando l'affidatario è un consorzio di Cooperative.

Il piano messo a disposizione, a cura dell'impresa, delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo, va consegnato in copia alla stazione appaltante.

Si applicano le sanzioni amministrative previste in caso di mancata presentazione del piano, mancata esecuzione delle prescrizioni del servizio di controllo o in caso di interruzione dei lavori da parte della Autorità Giudiziaria per inadempienze alla normativa di sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori il Responsabile del Servizio verificherà consegna e correttezza del piano e le eventuali prescrizioni e/o riserve rilasciate dall'autorità competente.

Il Piano definitivo si ritiene valido quando sia vistato dall'ente di controllo.

Il piano deve essere redatto secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e, tra l'altro, dovrà specificare:

- l'identificazione dell'impresa e dei responsabili della sicurezza
- la descrizione dei lavori per singole fasi, in cui sia riportato:
 - a) le attrezzature e le macchine necessarie all'espletamento del servizio;
 - b) le modalità operative;
 - c) le misure di protezione collettive e/o individuali;

ART. 15 - OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. L'affidatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, a sostituire, i dipendenti che non avessero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo saranno impegnative per l'affidatario.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 163/2006, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia

superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva copre l'eventuale risarcimento danni ed il rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere, durante la gestione appaltata per fatto dell'affidatario a causa d'inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva per l'Amministrazione l'esperienza d'ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi della stessa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso d'inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'affidatario, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che l'affidatario avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, nonché dall'Ispettorato del Lavoro.

In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

L'affidatario, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa per un importo assicurato di €. 10.000,00 (diecimila/00), che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a €. 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La polizza, da prodursi dall'aggiudicatario fra i documenti a corredo del contratto, dovrà valere per l'intera durata dello stesso.

L'appaltante è, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, salvo i recuperi da parte delle società assicuratrici.

ART. 17 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia.

L'affidatario è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio appaltato in conformità a quanto prescritto, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'affidatario, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'affidatario delle disposizioni di cui al primo comma, il Responsabile Area Tecnica comunale o suo delegato, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori o il servizio restando l'affidatario tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.

ART. 18 - PENALI

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

Nel caso in cui per qualunque motivo imputabile all'impresa il servizio non venisse espletato anche per un solo giorno o non venga svolto conformemente al presente disciplinare saranno applicate le seguenti sanzioni:

- pulizie periodiche strade e piazze – in caso di inosservanza delle frequenze indicate all'art. 3 sarà applicata la penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.
- manutenzione verde – in caso di inosservanza delle frequenze indicate all'art. 5 sarà applicata la penale di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di inerzia da parte della Cooperativa affidataria relativamente agli interventi da eseguirsi con frequenza variabile di cui all'art.5 se questi non vengono eseguiti entro le 48 ore successive alla semplice richiesta dell'Amministrazione sarà applicata una penale di €. 100,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.

Le altre inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, comporteranno l'applicazione di una penalità di € 50,00 con la sola formalità della contestazione scritta degli addebiti salvo accettazione da parte del Responsabile del Procedimento delle giustificate motivazioni scritte dalla Cooperativa entro 15 giorni dalla formale contestazione.

In caso di recidiva le infrazioni di lievi entità comporteranno l'applicazione di una penale doppia (€. 100,00). Un'ulteriore recidiva potrà essere motivo di risoluzione del contratto.

Per gravi inadempienze contrattuali (interventi non eseguiti con la dovuta urgenza che mettono a rischio l'incolumità dei cittadini, mancati pagamenti degli oneri previdenziali ai dipendenti, ecc.) e per la mancata applicazione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori, l'Amministrazione Appaltante potrà procedere all'immediata

risoluzione del contratto in danno all'impresa appaltatrice con incameramento della cauzione definitiva. Le comunicazioni circa l'applicazione delle penali saranno trasmesse tramite e-mail all'impresa appaltatrice. Le penalità saranno prelevate dalle competenze spettanti all'impresa operando le opportune detrazioni dalle fatture emesse dall'impresa oppure attingendo dalla cauzione definitiva.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e la Cooperativa affidataria in ordine al servizio, è competente il Foro di Pescara.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero da parte della ditta inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali l'Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno all'impresa previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva ed il credito residuo quale penale.

Tutte le clausole del presente disciplinare tecnico-normativo sono comunque essenziali, pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto.

In aggiunta a quanto sopra l'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento quando essa a suo insindacabile giudizio, ritenga la Cooperativa non più idonea a proseguire il servizio;
- in caso di cessione d'azienda, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc., a carico della Cooperativa aggiudicataria;
- in caso di cessione parziale o totale o di subappalto;
- in caso di violazione delle norme relative al contratto di lavoro dei dipendenti, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
- in caso di grave violazione delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori;
- ripetuto svolgimento del servizio in maniera insoddisfacente da contestarsi per iscritto da parte della stazione appaltante;
- venga accertata negligenza o frode dell'affidatario. L'affidatario sarà considerato negligente qualora cumulasse penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore annuo del presente contratto;
- venga accertata inadempienza dell'affidatario agli ordini impartiti dal Supervisore in merito all'esecuzione del servizio conformemente al contratto, al Capitolato di appalto, ed a tutti i documenti contrattuali;
- venga accertato ritardo ingiustificato nell'esecuzione dei lavori e/o dei servizi tali da far ragionevolmente presumere il mancato rispetto dei programmi di lavoro concordati con l'Amministrazione;
- venga accertata sospensione ingiustificata dei lavori e dei servizi;
- venga accertato il mancato inizio dei lavori nelle modalità indicate dal presente disciplinare.

Nei casi di cui sopra e in caso di gravi inadempienze, accertate e contestate dal Responsabile del servizio, si procederà alla risoluzione del contratto, con esclusione d'ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di 15 giorni mediante e-mail. In tale ipotesi l'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, affidare l'appalto alla Cooperativa 2^a classificata oppure ripetere l'avviso di selezione.

È riconosciuta all'Amministrazione la facoltà insindacabile di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui non abbia più interesse allo svolgimento del servizio, previa notifica alla Cooperativa con almeno 60 gg. di anticipo a mezzo e-mail senza che la Cooperativa abbia nulla a che pretendere oltre il corrispettivo dovuto fino alla data di risoluzione del contratto.

ART.21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla Cooperativa affidataria di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso d'infrazione delle norme di cui al presente disciplinare, commessa dal subaffidatario occulto, l'unico responsabile verso il Comune e verso terzi si intenderà l'affidatario. All'eventuale Cooperativa subappaltataria si applicano interamente le prescrizioni previste dal presente disciplinare tecnico – normativo concernenti la Cooperativa affidataria.

Bussi sul Tirino, li 13/11/2013

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Angelo Melchiorre (Responsabile del Servizio Tecnico)

INDICE DISCIPLINARE TECNICO - NORMATIVO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	1
ART. 2 - PULIZIA EDIFICI, PIAZZE, SEDE STRADALE, CUNETTE, MARCIAPIEDI, STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI, CIMITERO COMUNALE, MONUMENTI, PARCHI ED AREE VERDI.....	1
ART. 3 - FREQUENZA DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA.....	2
ART. 4 – MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED AREE INCOLTE.....	3
ART. 5 FREQUENZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.....	3
ART. 6 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4
ART. 7 – CONTROLLO ACQUEDOTTO, STRUTTURE CORRELATE, VIABILITÀ E PARCHEGGI COMUNALI, GUARDIANIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI, SORVEGLIANZA ABBANDONO RIFIUTI.....	5
ART. 8 – MANUTENZIONE ARCHIVIO COMUNALE ORDINARIO E STORICO NONCHÉ DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALTRI SETTORI PRODUTTIVI DELL’ENTE.....	6
ART. 9 – DURATA DEL SERVIZIO.....	6
ART. 10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.....	6
ART. 11 – MATERIALI ED ATTREZZATURE	6
ART. 12 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO.....	6
ART. 13 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE.....	7
ART. 14 – NORME ANTINFORTUNISTICHE.....	8
ART. 15 – OBBLIGHI DEL PERSONALE.....	8
ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	8
ART. 17 – RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO	9
ART. 18 - PENALI.....	10
ART. 19 - CONTROVERSIE.....	10
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 21 – DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	11